

dal punto di vista
▶ DEL DIRITTO

La parentela

Il modo in cui i fattori biologici e culturali determinano la condotta e le elaborazioni mentali dell'uomo sono al centro del dibattito tra natura e cultura. Nel concetto di parentela il ruolo giocato da entrambi questi fattori, biologici e culturali, è altamente esemplificativo.

Il lato biologico della parentela è illuminato dalla genetica, che ha ormai ampiamente dimostrato una sorta di connessione fra tutti gli esseri umani, al di là della particolarità genetica di ognuno. Sappiamo infatti che due persone qualsiasi del mondo hanno un antenato che le accomuna risalente a non più di 3000 anni fa.

Questa parentela che accomuna la nostra specie non viene ovviamente percepita e vissuta nel quotidiano, ma è il terreno biologico entro cui si collocano i confini più specifici e diretti della parentela di ogni individuo, stabiliti dall'incontro fra corredi genetici differenti. Alla base della parentela vi è infatti il concetto di diffusione del patrimonio genetico che, per essere sano e prospero, necessita della procreazione con individui non appartenenti al proprio albero genealogico.

In questo spazio dettato dall'esigenza di diversità si colloca la larga influenza dei fattori socioculturali, in particolare quelli attinenti alla scelta del partner. Come insegna l'antropologia, la scelta del partner con cui creare una famiglia avviene più sulla base della condivisione di valori e di una particolare visione del mondo che sulla base dell'affinità biologica.

L'incontro tra natura e cultura di cui è portatrice la parentela si riflette nel diritto di famiglia, che a sua volta è l'espressione culturale di una data concezione della parentela. In passato, ad esempio, esso era più orientato a privilegiare gli aspetti di natura (i legami di sangue), mentre oggi assume posizioni più aperte rispetto ai fattori culturali e alle trasformazioni sociali della società contemporanea. Un esempio di questo passaggio storico è la filiazione.

Il diritto di famiglia definisce la parentela come il vincolo tra persone discendenti dallo

stesso stipite, sia nel caso in cui i figli siano stati concepiti all'interno del matrimonio, sia al di fuori di esso, sia nel caso di adozione (limitatamente a minori). Mentre il riferimento alla discendenza procreata all'interno e all'esterno del vincolo matrimoniale si basa sulla consanguineità, la discendenza acquisita mediante procedure di adozione si basa sulla scelta culturale e affettiva di una coppia di riconoscere come figlio un bambino non consanguineo e di accoglierlo nella propria linea di discendenza e rete di parentela.

Fino a poco tempo fa la legge tuttavia distingueva gli status di figlio naturale e di figlio legittimo (non procreato ma riconosciuto come legittimo discendente), e questa differente terminologia rifletteva in modo implicito una sorta di priorità della prima condizione sulla seconda. Oggi, con la riforma del diritto di famiglia del 2014 questa differenziazione non esiste più, e si afferma la definizione di «figlio» a prescindere dalle modalità con le quali è entrato a far parte della famiglia.

L'esempio della filiazione, se da un lato evidenzia l'impatto della disputa natura-cultura a livello di rappresentazioni collettive e di strutture civili, dall'altro fa emergere il ruolo della giurisprudenza nel definire un dato modello culturale e nel partecipare alla sua evoluzione, accogliendo nuovi bisogni e tendenze sociali e traducendole in una sintassi normativa di riferimento per ogni cittadino.

